

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Ambito direzionale  
Diritto penale  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### Procedura di consultazione concernente la revisione del diritto penale sulla corruzione

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il Governo cantonale dà la sua adesione all'avamprogetto di modifica, relativa alla corruzione, del Codice penale svizzero e del Codice penale militare. Infatti, le proposte messe in consultazione consistono essenzialmente nell'adeguamento, mirante ad ovviare ad alcune difficoltà applicative constatate a livello giurisprudenziale e in campo internazionale, di disposizioni penali già in vigore.

Al riguardo, l'aspetto principale della revisione è costituito dalla nuova collocazione legislativa e dalla nuova formulazione che vengono date al reato di "corruzione di privati". Questo delitto viene trasferito dalla Legge federale contro la concorrenza sleale, ove esso è ora disciplinato negli art. 4a e 23, ai nuovi art. 322 octies e 322 novies del Codice penale svizzero, che vertono rispettivamente sulla corruzione attiva e sulla corruzione passiva di privati. Le disposizioni relative alla corruzione di privati, nella loro nuova versione, prevedono, da un lato, che questo reato non è più punibile, come ora, solamente a querela di parte, ma è perseguito d'ufficio, e, dall'altro, non vincolano più tale fattispecie penale alla nozione di concorrenza sleale ai sensi della relativa legge federale.

In tal modo, la normativa proposta in materia di corruzione di privati recepisce sostanzialmente le giustificate osservazioni della dottrina e costituisce un miglioramento nella definizione, più chiara e più precisa, della casistica perseguibile, il che dovrebbe facilitare l'applicabilità delle nuove disposizioni (infatti, attualmente, la querela di parte, che rappresenta una condizione indispensabile per il perseguimento penale del reato di corruzione attiva e passiva di privati; non viene quasi mai presentata, ragione per cui l'importanza pratica della fattispecie è sostanzialmente nulla).

La trasformazione della corruzione di privati in reato punibile d'ufficio è giustificata dal fatto che un simile comportamento lede gravemente vari interessi pubblici e privati; inoltre, in particolare, ciò consente – il che è di rilievo per la Svizzera, che ospita numerose federazioni sportive

internazionali – di perseguire gli eventuali atti di corruzione per l'attribuzione di grandi manifestazioni sportive, quali i Giochi olimpici o i Campionati del mondo di calcio.

Un altro elemento significativo della riforma risiede nell'armonizzazione, opportuna e da noi condivisa, degli art. 322 quinquies CP e 322 sexies CP, relativi alla concessione di vantaggi e all'accettazione di vantaggi, con gli art. 322 ter e 322 quater CP, vertenti sulla corruzione attiva e sulla corruzione passiva, nel senso che anche in relazione agli art. 322 quinquies CP e 322 sexies CP, la fattispecie è adempiuta non solamente quando l'indebito vantaggio è concesso a un pubblico ufficiale, ma anche quando un simile beneficio va a favore di "terzi". Questa estensione della punibilità colma infatti una lacuna già evidenziata dalla giurisprudenza.

Per il resto, non abbiamo particolari osservazioni nei confronti del testo delle norme di legge proposte, le quali trovano la nostra approvazione.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

  
P. Beltraminetti

Il Cancelliere:

G. Gianella



Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.